



COMUNE DI CAMPOMARINO

Provincia di Campobasso

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con Delibera di C.C. n. 4 del 24.02.2025

INDICE

ARTICOLO 1 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA E DESTINAZIONE DEL GETTITO.....	3
ARTICOLO 2 - SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA	3
ARTICOLO 3 - ESENZIONI	3
ARTICOLO 4 - MISURA DELL'IMPOSTA.....	4
ARTICOLO 5 - RESPONSABILE DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA E SUOI OBBLIGHI	4
ARTICOLO 6 - ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA.....	5
ARTICOLO 7 - SANZIONI	6
ARTICOLO 8 - RISCOSSIONE COATTIVA	6
ARTICOLO 9 - RIMBORSI.....	7
ARTICOLO 10 - CONTENZIOSO	7
ARTICOLO 11 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA	7
ARTICOLO 12 - ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE.....	7
Allegato A.....	Errore. Il segnalibro non è definito.

ARTICOLO 1

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA E DESTINAZIONE DEL GETTITO

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di applicazione dell'imposta di soggiorno istituita ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 come modificato dall'art. 180, comma 3 DL n. 34 del 19 maggio 2020, convertito in L. n. 77 del 17 luglio 2020 e s.m.i. ed è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.lgs. 446/97.
2. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, agri campeggi, strutture di turismo rurale, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, ed in generale qualsiasi immobile destinato a qualunque titolo a locazione turistica ubicate nel territorio del Comune di Campomarino.
3. Sono altresì soggetti all'imposta di soggiorno gli immobili utilizzati per le locazioni brevi come definite dall'art. 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50.
4. Il gettito, conformemente a quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del D.lgs. 23/2011, è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, nonché interventi di manutenzione, fruizione, recupero e promozione dei beni culturali e ambientali locali, nonché per l'istituzione ed il potenziamento di servizi pubblici locali ed interventi di sostegno delle strutture ricettizie.
5. L'Ente, in sede di approvazione del bilancio di previsione annuale, deve presentare al Consiglio Comunale una relazione sulla realizzazione degli interventi in materia di turismo, da finanziare con l'imposta di soggiorno.

ARTICOLO 2

SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 1, comma 2 e comma 3 del presente regolamento e non è residente nel Comune di Campomarino.
2. L'imposta deve essere versata dal soggetto passivo (o per suo conto) contestualmente al pagamento del corrispettivo del soggiorno presso la struttura ricettiva. Il soggetto passivo è tenuto a conservare per 5 anni la ricevuta o fattura emessa e quietanzata dalla struttura o immobile presso il quale ha alloggiato, a riprova dell'avvenuto regolare assolvimento dell'imposta, in conformità ai termini dell'accertamento, previsti dall'art.1 comma 161 D.lgs. 296/06.
3. Il soggetto passivo è obbligato al pagamento dell'imposta al comune qualora il responsabile, di cui al successivo art. 5, dovesse rendersi inadempiente agli obblighi di versamento dell'imposta riferibile ai pernottamenti del soggetto passivo.
4. Non rientrano tra i soggetti passivi d'imposta coloro che sono stati alloggiati nelle strutture ricettive dallo stesso Comune di Campomarino o da altri soggetti pubblici nell'ambito della propria attività istituzionale per far fronte a situazioni di emergenza sociale, configurandosi la fattispecie come modalità di intervento istituzionale di tipo socio-assistenziale.

ARTICOLO 3

ESENZIONI

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) minori fino al 10 anno di età;

- b) le persone con disabilità riconosciuta da apposita certificazione ex L. 104/1992 e i loro rispettivi accompagnatori, nel numero di uno per quelli maggiorenni, due per coloro che sono minorenni;
- c) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
- d) gli appartenenti alle forze di Polizia statali e locali, Carabinieri, Corpo dei Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, Protezione Civile ed enti equiparati soggiornanti soltanto da comprovate esigenze di servizio;
- e) i gruppi di studenti che soggiornano in occasione di una gita scolastica ed i rispettivi accompagnatori;
- f) i gestori ed i lavoratori che alloggiano nella struttura e non residenti nel territorio comunale;
- g) gli studenti universitari regolarmente iscritti ai corsi di laurea presso l'UNIMOL sede di Termoli.

ARTICOLO 4

MISURA DELL'IMPOSTA

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive, in modo da tenere conto delle caratteristiche, dei servizi offerti dalle medesime e dei diversi periodi di riferimento, così come riportato nell'allegato "A" al presente Regolamento. La misura dell'imposta associata a ciascuna fascia di prezzo è determinata con apposito atto di Giunta nel rispetto della soglia massima di 5 euro a persona per ogni pernottamento.
2. L'imposta si applica fino ad un massimo di **5 pernottamenti consecutivi**.
3. Ai fini dell'applicazione dell'imposta resta valida la soglia massima di **5 pernottamenti consecutivi** anche quando il soggiorno sia effettuato presso due o più strutture ricettive/unità immobiliari. In tal caso è onere del soggiornante consegnare al responsabile del pagamento dell'imposta di cui all'articolo 5 del presente regolamento la ricevuta attestante l'eventuale già avvenuta corresponsione dell'imposta di soggiorno per pernottamenti precedenti, purché risultino consecutivi.
4. In caso di ripetuti e sistematici pernottamenti effettuati all'interno dello stesso mese solare, l'imposta si applica limitatamente ai primi 5 pernottamenti.

ARTICOLO 5

RESPONSABILE DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA E SUOI OBBLIGHI

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1 ter del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e dell'art. 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive di cui all'art.1, comma 2 e comma 3 del presente regolamento ubicate sul territorio comunale, nonché i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi nel caso di locazioni brevi di appartamenti ubicati nel territorio comunale. **Il responsabile è tenuto al versamento dell'imposta anche nel caso in cui il soggetto che alloggia non dovesse corrispondere l'imposta a suo carico.**

2. I predetti soggetti hanno l'obbligo di informare i propri ospiti attraverso adeguate forme di pubblicizzazione, dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno e di richiedere l'assolvimento dell'imposta da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura/alloggio. Entro il termine di durata del soggiorno il soggetto passivo corrisponde l'imposta dovuta al Responsabile di cui al comma 1. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta ed al successivo riversamento nelle casse dell'Ente con le modalità di cui al successivo comma 3 lett c).
3. Il Responsabile del pagamento dell'imposta è tenuto:
 - a) All'invio, entro **15 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare**, di una apposita dichiarazione trimestrale recante i dati relativi alle movimentazioni intervenute nel trimestre precedente procedendo contestualmente al pagamento dell'imposta riscossa per conto dell'Ente; **anche laddove non vi fossero state presenze il Responsabile del pagamento dell'imposta è comunque tenuto all'invio della dichiarazione entro i predetti termini.**
 - b) Al riversamento dell'imposta di soggiorno nelle casse dell'Ente che dovrà avvenire esclusivamente tramite la piattaforma di cui all'art. 5 del DLgs. 82/205 (**PagoPa**) o attraverso il pagamento del **modello F24**. Il modello, dovrà riportare, oltre al codice del tributo (3936) e il codice Ente (B550), i dati anagrafici, l'anno di riferimento e l'importo da versare. Nel caso in cui un soggetto gestisca più strutture nel Comune di Campomarino, dovrà effettuare un versamento distinto per ciascuna struttura.
 - c) All'obbligo di presentare una dichiarazione annuale cumulativamente con i dati trasmessi con le dichiarazioni **trimestrali** di cui alla lettera b) esclusivamente in via telematica entro il termine ultimo del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;
 - d) A richiedere al soggetto passivo ex art. 2 del presente Regolamento, il pagamento dell'imposta nella misura dovuta, dietro rilascio di quietanza con la dicitura: "*Assolta imposta di soggiorno*";
 - e) All'obbligo di conservare per cinque anni le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune di Campomarino, nonché tutta la documentazione necessaria per eventuali futuri controlli.

ARTICOLO 6

ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Il Comune di Campomarino effettua il controllo sulla corretta applicazione e sul versamento dell'imposta di soggiorno, nonché sulla presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente articolo 5.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i diversi strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione fiscale, nonché avvalendosi delle informazioni detenute anche da altre pubbliche amministrazioni, a norma delle leggi vigenti.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione Comunale può, in via esemplificativa:
 - a) Invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti comprovanti l'imposta applicata, i versamenti effettuati al Comune e le dichiarazioni rese;
 - b) Inviare ai soggetti passivi ed ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi ai dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

4. Nel caso di omesse o infedeli dichiarazioni di cui all'art. 5, comma 3, lettera a) e c), nonché in caso di inattendibilità della documentazione presentata dai responsabili del pagamento dell'imposta, il Comune potrà determinare l'imposta dovuta avvalendosi di presunzioni semplici fondate su dati obiettivi e notizie comunque raccolti o di cui sia venuto a conoscenza, anche con l'ausilio di aziende specializzate nella ricerca ed analisi di dati, della Polizia Locale, dello Sportello Unico delle attività produttive e/o della Guardia di Finanza, nonché sui dati risultanti dal portale "Alloggiati Web", così come previsto dall'art. 13 quater comma 2 del D.L. 34/2019. La rideterminazione dell'imposta dovuta dall'azienda in accertamento avverrà tenendo conto della potenzialità ricettiva della struttura e calcolando la percentuale media di saturazione della medesima tipologia di struttura nel periodo di esercizio accertato.
5. Ai fini dell'attività di controllo e accertamento dell'imposta di soggiorno, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 161 e 162 della Legge 296/2006 e nell'art. 1, commi 792 e seguenti della Legge n. 160/2019.

ARTICOLO 7

SANZIONI

1. Al soggetto Responsabile del pagamento dell'imposta di cui all'art. 5, comma 1, del presente Regolamento si applica:
 - in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, così come previsto dall'art. 5, comma 3, lett. b) del presente Regolamento, la sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del D.lgs. 471/1997, così come previsto dall'articolo 4, comma 1-ter, del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e dall'articolo 4, comma 5-ter, del Decreto Legge del 24 aprile 2017, n. 50;
 - in caso di omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 5, comma 3, lettera c) del presente Regolamento la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo non versato, così come previsto dall'articolo 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo, 2011, n. 23 e dell'articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50;
 - in caso di infedele dichiarazione di cui all'art. 5, comma 3, lettera c) del presente Regolamento, la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo non versato, così come previsto dall'articolo 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo, 2011, n. 23 e dell'articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
2. Al procedimento di accertamento e di irrogazione delle sanzioni di cui al precedente comma 1, si applicano le disposizioni dell'art. 1, comma 161 e seguenti della Legge n. 296/2006, nonché dell'art. 1, commi 792 e seguenti, legge n. 160/2019.
3. Il Responsabile del pagamento dell'imposta che non ottemperi a tutti gli altri obblighi previsti dal Regolamento, diversi da quelli di cui comma 1 del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 25 ad euro 500,00 prevista dall'art. 7bis del D. Lgs. 267/2000 per la violazione di norme regolamentari, con l'osservanza delle disposizioni di cui alla Legge n. 689/81.

ARTICOLO 8

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modifiche, ovvero secondo le disposizioni di cui all'art. 1, commi 792 e seguenti della Legge n. 160/2019.

ARTICOLO 9

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta da effettuare alle successive scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a **euro 5,00**.

ARTICOLO 10

CONTENZIOSO

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributarie ai sensi del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

ARTICOLO 11

FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è nominato con Delibera di Giunta Comunale.
2. Egli provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

ARTICOLO 12

ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del Decreto Legge n. 201/2011, il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Per particolari esigenze tecniche o per motivate esigenze generali la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli art. 5 del presente regolamento.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti all'imposta di soggiorno, ai regolamenti interni vigenti, nonché ad ogni altra normativa vigente applicabile ai tributi locali, in quanto compatibile.